

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE 7° E 8° LOTTO CASE POPOLARI

NEL COMUNE DI PASANO - ESERCIZIO 1957/58

Repertorio N. 1796

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

e

L'Impresa CARPARELLI Nicola di Francesco-Pasano

Importo netto di ribasso L.27.762.300.=

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della legge

L'anno millenovecentoninquantotto, il giorno due del mese di luglio, nella sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi sita in Via G.B. Casimiro, n. 9
avanti a me Avv.to Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato alla stipula dei contratti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto predetto giusta delibera 10/11/1955, n. 347, ai sensi dell'art. 151 del R.D. 28/4/1938 n. 1165 sono comparsa senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile del

12/2/1913 n.89.=

1)-Il Comm.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nato il 16/6/1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella sua espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2)-Carparelli Nicola di Francesco, nato a Fasano il 5/6/1927 ed ivi domiciliato alla Via Leopardi n.25, titolare dell'Impresa omonima.=

PREMESSO

- che il Ministero dei Lavori Pubblici-Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari-con provveditoriale 28/4/1958 n.7181 su conforme parere del Comitato Tecnico Amministrativo approvava il progetto per la costruzione di case popolari, in data marzo 1958, nel Comune di Fasano, redatto dall'Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto per una spesa preventiva di L.30.000.000.= (lire trentamilion) compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla legge 2/7/1949 N.408 per l'esercizio 1957/58, giusta decreto del Ministero LL.PP. 8/4/1958 n.3708, registrato alla Corte dei Conti il 2/5/1958 reg.21 LL.PP.foglio 158, autorizzando altresì a procedere all'appalto dei lavori mediante licitazione privata da esperirsi tra un convenien

che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del capitolato speciale di appalto,

A F F I D A

all'Impresa Carparelli Nicola di Francesco la esecuzione dell'appalto di cui trattasi; accetta quale supplente l'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a fare pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto. =

E richiesto io Funzionario Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. =

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza. =

Il presente contratto, redatto in carta legale, verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 14 della legge 2.7/1949 n. 408 e successive integrazioni, per l'incremento delle costruzioni edilizie e consta di tre fogli di carta legale, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate dieci e righe ventiquattro fino a questo punto della facciata, oltre le formalità di chiusura. =

opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato capitolato speciale di appalto e per quanto in detto capitolato speciale eventualmente non specificato al regolamento generale sulla contabilità generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero LL.PP.==

ARTICOLO 15°.-L'Impresa dichiara di avere presa perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.==

ARTICOLO 16°.- Le spese tutte del presente contratto, per diritti di Segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future compresa l'imposta generale sull'entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi di Case Popolari e dalla legge 2/7/1949, N. 408 e successive modificazioni.==

ARTICOLO 17°.-Il Comm.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella veste e qualità sopradette, riconosciuto

te numero di imprese idonee da stabilirsi di intesa con il locale ufficio del Genio Civile;

- Che disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno 14 maggio 1958 ad ore 11, si inviava invito di partecipazione a N.21 imprese edilizie come da raccomandata 2/5/1958 n.3351 (ALLEGATO 1°), stabilendosi al giorno 13/5/1958 ad ore 18, la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- CHE esperita la detta licitazione privata come da verbale del 14/5/1958 (ALLEGATO 2°) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Carparelli Nicola di Francesco col ribasso d'asta di L.1,70% (lire una e centesimi settanta per cento);

- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di Appalto (ALLEGATO 3) ed alle altre contenute nello invito a licitazione in data 2/5/1958 n.3351;

- CHE l'Impresa Carparelli Nicola di Francesco con istanza 21.5.1958 chiedeva di poter costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli altri relativi e correlativi mediante fidejussione della Banca Commerciale Italiana-succursale di Brindisi-(Al-

LEGATO 4) offrendo un ulteriore ribasso dello 0,20%
(lire zero e centesimi venti percento) a miglioramento
ed in aggiunta a quello di licitazione di L.1,70%
(lire una e centesimi settanta percento);

- CHE tale richiesta veniva accolta dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto appaltante nella sedu-
ta del 21 giugno 1958.==

TUTTO CIO' PREMESSO:

le costituite parti convengono e stipulano quanto
segue:

ARTICOLO 1° - Tanto la narrativa che precede quanto
gli atti in essa elencati, compresi i disegni (ALLEGA-
TO 5) del progetto tecnico di costruzione, tutti con-
trofirmati dal sig. Carparelli Nicola di Francesco,
si intendono qui integralmente trascritti e formano
parte integrante del presente contratto, nel quale,
ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Brindisi, sarà più
brevemente chiamato "Istituto" e l'Impresa Carparelli
Nicola di Francesco "Impresa".=

ARTICOLO 2° - Forma pure parte integrante del presen-
te contratto per quanto non venga allo stesso material-
mente allegato, il capitolato generale a stampa per
gli atti delle opere dipendenti dal Ministero LL.PP.
approvato con R.D. 28.5.1895 e successive modifiche.=

te solidale per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto il sig. Specchia Vitantonio fu Cataldo di anni 55 nato a Ostuni ed ivi residente, che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare. =

ARTICOLO 12°-Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il supplente eleggono il proprio domicilio presso la Segreteria Comunale di Brindisi. =

ARTICOLO 13°-A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa Carparelli Nicola di Francesco in luogo della chiesta cauzione costituisce la fidejussione bancaria fino alla concorrenza di L. 1.390.945. = (lire un milione trecentonovantamila novecento quarantacinque) della Banca Commerciale Italiana giusta atto 23/5/1958. =
Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine del presente contratto. =

ARTICOLO 14°-Per tutto quanto riguarda la designazione forma e dimensioni dell'opera qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in accontà e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle

zione compreso detto onere nell'alea contrattuale.==

ARTICOLO 8°-Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del regolamento 23/5/1924n.827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dallo art.1 della legge 10/12/1953 n.936.==

ARTICOLO 9°- A norma dell'art.339 della legge sui lavori pubblici 20/3/1865 n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.==

Non sono in ogni caso considerati sub_appalti le commesse date dall'impresa ad altra impresa:

A)-per la fornitura dei materiali;

B)-per la fornitura anche in opera di manufatti, impianti idrici, sanitari e simili che si eseguano a mezzo di ditte specializzate.==

ARTICOLO 10°- Il titolare dell'Impresa sig.Carparelli Nicola di Francesco dichiara anche di assumere la direzione del proprio cantiere .==

ARTICOLO 11°-A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta quale supplen-

Col presente contratto si intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali resta contrattualmente obbligato.

ARTICOLO 3° - Il Comm. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede in appalto alla impresa Carparelli Nicola di Francesco, che accetta, l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione case popolari 7° e 8° lotto in Fasano giusto progetto redatto dall'Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto, ed approvato dal Ministero dei LL. PP. Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari con provvedimento 28/4/1958 n. 7181 per l'importo a base d'asta di L. 28.300.000. = (lire ventottomilioni-terecentomila), che per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 1,70% (lire una e centesimi settanta per cento) e di quelle aggiunte per miglioramento di L. 0,20 % (lire zero e centesimi venti per cento) in tutto L. 1,90% (lire una e centesimi novanta per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso si riduce a nette L. 27.762.300 = (lire ventisette-milioni settecentosessantaduemilatrecento). =

ARTICOLO 4°-I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dell'offerta ed accettate ribasso resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.==

ARTICOLO 5°-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione di impiego della mano d'opera in genere delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.==

ARTICOLO 6°-L'Impresa Carparelli Nicola di Francesco si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'ufficio competente, l'Istituto, fermo restando l'osservanza delle norme che regolando lo svincolo della cauzione

definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovesse-
ro essere corrisposte in base agli stati di avanza-
mento dei lavori medesimi nella misura del 20% (dicon-
si lire venti per cento), che costituirà apposita garen-
zia per l'adempimento dei detti obblighi .=

Sulle somme eventualmente detratte per le ragioni
di cui sopra non saranno per qualsiasi motivo corri-
sposti interessi da parte dell'Istituto.=

ARTICOLO 7°-Si conviene che tutti i pagamenti in di-
pendenza dell'appalto di cui al presente contratto,
saranno effettuati con versamenti in acconto a rate
di nette £.3.000.000.=(lire tremilioni)ciascuna in
base agli stati di avanzamento giusta quanto stabili-
to dall'art.10 del capitolato speciale di appalto da
compilarsi giusta quanto dispone l'art. 58 del re-
golamento 25/5/1895 N.350 da prelevarsi sulla quota
parte di mutuo di lire 250.000.000.= concesso dalla
Cassa DD.PP.posizione n.595 e garentito dallo Stato
ai sensi della legge 2/7/1949 n.408.=

Nessun interesse potrà essere richiesto allo Istitu-
to per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, ~~ma~~
anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i ter-
mini previsti dalla presente legislazione dei lavo-
ri pubblici dovendosi ritenere per espressa pattui-

FATTO, LETTO, SI SOTTOSCRIVE:

FIRMATI: Ubaldo Vallarino; Nicola Carparelli; Specchia
Vitantonio - Supplente - Avvocato Vincenzo
Palma - Funzionario Rogante.-

REGISTRATO A BRINDISI IL 9 LUGLIO 1958 AL N.50 MOD.I
VOL.112 = ESATTE LIRE TREMILASEICENTONOVANTA=====

Il Direttore di 2^a Classe - Firmato: Bianco.-

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Brindisi, lì 11 Luglio 1958



IL DIRETTORE

(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)